Un'ordinanza comunale contro lo sciopero dei cappellai di Lione

Ordinanza del Sindaco di Lione, 3 novembre 1817

Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 15-16.

Il sindaco della città di Lione
Vista la sua ordinanza di polizia del 22 ottobre scorso, approvata dal prefetto il 25 dello stesso mese, la quale fissa il prezzo minimo delle fogge per le diverse qualità e misure di cappelli fabbricati a Lione;
Considerando che la diserzione, contemporanea, degli operai cappellai di tutti i laboratori di questa città indica, con evidenza, l'esistenza tra i detti operai di una coalizione che l'articolo 415 del codice penale punisce con la prigione da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, per gli operai semplici, e da due a cinque..anni, per i capi o gli istigatori ;

Considerando che in conformità alla legge del 22 germinale anno XI, e del decreto del governo del 9 frimaio anno XII, nessuno operaio può lasciare il laboratorio in cui lavora senza aver ritirato il suo libretto e senza avervi fatto iscrivere il congedo dal padrone del laboratorio che abbandona; [...]

Considerando che è tempo di prendere misure per fare cessare lo stato di infrazione alle leggi e decreti del governo qui sopra riportati in cui si trovano gli operai cappellai. [...]

Ordina:

Art. 1. Entro ventiquattr'ore dalla pubblicazione della presente ordinanza i proprietari di laboratori di cappelleria di questa città, che sono depositari dei libretti degli operai che hanno lasciato i loro laboratori, sono tenuti a depositarli all'ufficio di polizia del municipio, al palazzo municipale, o a recarvisi per indicare i motivi per i quali si rifiutano di renderli o di metterli in regola.

Art. 2. Scaduto il termine di ventiquattro ore qui sopra stabilito, gli operai cappellai che

non lavorano saranno tenuti a presentarsi di persona al palazzo municipale, all'ufficio di polizia del municipio, per esibire i libretti, se sono in loro mani, o per ritirarli dal municipio, se sono stati depositati dai padroni presso i quali precedentemente lavoravano. [...]

I detti operai presteranno, allo stesso tempo e individualmente, al suddetto nostro ufficio di polizia, dichiarazione se intendono o meno riprendere il lavoro nei laboratori di cappelleria di questa città; in caso negativo, e se sono stranieri, i loro libretti saranno immediatamente vistati da noi, con l'ingiunzione di rientrare nei loro comuni, entro un termine stabilito, spirato il quale, all'occorrenza, saranno espulsi.

Qualora non ottemperino agli ordini ricevuti a questo proposito, i detti operai saranno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 della legge del 22 germinale anno XI, posti in detenzione provvisoria. [...] Per quanto riguarda quegli operai che, essendo di Lione, non riprendessero il lavoro nei laboratori, i libretti saranno loro vistati e messi in regola soltanto se dimostreranno di possedere mezzi di sussistenza, e dietro testimonianza e garanzia di una persona domiciliata in questa città.

Art. 3. L'operaio cappellaio che non lavori, il quale, trascorsi i termini stabiliti all'articolo 2, non si fosse presentato al municipio per ivi adempiere le disposizioni qui sopra prescritte, sarà arrestato e messo a disposizione del procuratore del re, come facente parte della coalizione. […]

I commissari di polizia ne controlleranno rigorosamente la precisa attuazione.